

Intervento della Camera di Commercio di Firenze e del Comune di Firenze a favore delle MPMI della città metropolitana di Firenze in materia di sicurezza delle sedi aziendali - Anno 2024

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio di Firenze e il Comune di Firenze in considerazione del dilagare degli atti di vandalismo a danno delle imprese del territorio con conseguenti ricadute negative sul regolare svolgimento delle attività economiche, hanno stanziato la somma complessiva di € 800.000,00 a favore delle MPMI della città metropolitana di Firenze per interventi di ripristino dei danni subiti nonché per l'implementazione dei sistemi di sicurezza a difesa delle sedi aziendali.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente disciplinare si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, i seguenti ambiti di intervento a sostegno delle imprese:
 - A) **Ripristino dei danni subiti a seguito degli atti vandalici.**
 - B) **Sicurezza della sede aziendale.**

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziato dalla Camera di Commercio di Firenze e dal Comune di Firenze a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **€ 800.000,00**.
2. Lo stanziamento del Comune di Firenze pari ad € 400.000,00 sarà destinato in via prioritaria alle imprese del comune di Firenze.
3. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
4. Il contributo sarà pari al **50%** delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di € 1.000,00 (esclusa Iva) ed un massimo di contributo per ciascuna impresa pari ad € 5.000,00. **In caso di risarcimento parziale dei danni subiti da parte di una compagnia assicurativa, l'importo del contributo camerale sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto del rimborso ricevuto.**
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui all'articolo 7 del presente disciplinare.
6. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, laddove prevista.
7. La Camera di Commercio di Firenze e il Comune di Firenze si riservano la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese² come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
 - c) siano iscritti al Registro delle Imprese ed attivi. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc);
 - f) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135⁴;
 - g) non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019 n. 14;
 - h) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.
2. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerali.
3. Sono escluse le imprese attive nei settori carboniero, della pesca e dell'acquicoltura.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** allegando documenti di spesa per gli interventi indicati al successivo articolo **realizzati** nella sede legale e/o unità operative localizzate nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze (città metropolitana di Firenze).
2. L'impresa richiedente il contributo per spese rientranti nell'ambito di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), si impegna a comunicare gli estremi della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza nonché l'importo del risarcimento ricevuto dalla compagnia assicurativa.

² **Micro impresa:** impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro

Piccola Impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro

Media Impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro

Nel caso di imprese associate o collegate, come definite dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale occorre procedere come stabilito nello stesso articolo.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

⁴ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, fatturate e pagate a partire dal 1° luglio 2023 per:
 - A. **Ripristino dei danni subiti a seguito degli atti vandalici:**
 - Vettrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali, impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione.
 - Registratori di cassa.
 - B. **Sicurezza della sede aziendale:**
 - Installazione/potenziamento/adequamento di vettrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali, impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione.
2. **Relativamente alle spese di cui al suddetto comma 1, lettera A., in caso di risarcimento parziale da parte di compagnia assicurativa, l'importo del contributo camerale sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto del rimborso ricevuto.**
3. **Non sono ammissibili le spese sostenute per beni diversi da quelli elencati nel precedente comma 1.**
4. **Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale.**
5. Le fatture relative alle spese di cui sopra dovranno essere quietanzate alla data di presentazione della domanda secondo le seguenti modalità:
 - **bonifico bancario** (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;
 - **ricevuta bancaria (RI.BA)**: pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - **bancomat**: pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
 - **carta di credito**: pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito.
 - **assegno bancario non trasferibile**: pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.
6. **Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.**

ARTICOLO 7 – CUMULO E NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.
2. Il contributo è concesso in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L/2023, del 15.12.2023). La Camera di Commercio di Firenze si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.

ARTICOLO 8 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le richieste di contributo dovranno essere presentate a partire **dalle ore 9:00 del 12.02.2024** e fino al **31.12.2024**, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze all'indirizzo: www.fi.camcom.gov.it.
2. Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito camerale www.fi.camcom.gov.it, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (corredate dal documento di identità nel caso in cui non siano firmate digitalmente) e inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
3. Saranno considerate irricevibili e quindi escluse le domande prive di sottoscrizione (cioè mancanti della firma digitale o della firma autografa oppure della copia del documento di identità).
4. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
5. **L'impresa dovrà trasmettere, in allegato al modulo, la seguente documentazione:**
 - a. fatture elettroniche di acquisto di beni e servizi relativi alle spese ammissibili di cui al precedente articolo 6 comma 1, lettere A. e B. in formato xml laddove previsto o copia delle fatture laddove non previsto;
 - b. copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.
2. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4 e complete di tutti i documenti richiesti all'articolo 8 saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
3. I relativi contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio delle domande. **Si precisa che all'atto di concessione e liquidazione l'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc).**
4. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare (ad eccezione del comma 1 lettera e) - requisito non regolarizzabile), e/o mancanti della documentazione di cui all'articolo 8 comma 5, lettera a., l'ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di cui al precedente comma 3, richiesta di integrazione/regolarizzazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990).
5. La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
6. **Nel caso di DURC irregolare (che nel caso di società di persone vedrà la verifica anche per i singoli soci) l'ufficio competente invierà per pec, una comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 per informare l'impresa del rigetto della domanda di contributo e della relativa archiviazione, senza alcuna possibilità di successiva regolarizzazione.**
7. L'ufficio preposto potrà richiedere per le vie brevi eventuali chiarimenti istruttori e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei chiarimenti richiesti, l'ufficio rinoverà per pec la richiesta dei chiarimenti, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990). La mancata risposta a tale richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.

8. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa, l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributi, del rating di legalità.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 11 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 11.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Costanza Ceccarini.

ARTICOLO 14 – RICORSO GERARCHICO

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.